

**Bando per l'attuazione della misura 14 "Benessere degli animali"
del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 –
annualità 2022**

Indice generale

1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE.....	3
2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	3
3. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	5
4. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI.....	6
5. LIMITAZIONI.....	8
6. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI.....	9
7.DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO E DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
8. DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
9. COMPETENZE AMMINISTRATIVE.....	10
10. ADEMPIMENTI PROCEDURALI.....	10
10.1 CONTENUTI DELLE DOMANDE.....	10
10.2 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO.....	10
10.3 MODIFICHE, TERMINI, RITARDI.....	11
10.4 FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2023.....	12
10.5 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI.....	12
11. CONDIZIONALITÀ.....	13
12. CLAUSOLA DI REVISIONE.....	13
13. CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	13
14. COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	14
15. CESSIONE/SUBENTRO.....	14
16. RINUNCE AGLI IMPEGNI.....	15
17. ISTRUTTORIA DEI RECUPERI.....	15
18. CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO	15
19. MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI.....	16

1 Descrizione delle finalità del tipo di operazione

Benessere animale e biosicurezza nell'azienda zootecnica costituiscono una priorità per tutelare la salute dei consumatori. Tale attenzione deriva non soltanto da una crescente sensibilità etica verso gli animali allevati, ma soprattutto dalla consapevolezza che il miglioramento delle condizioni del benessere in allevamento si riflette sulla quantità e qualità delle produzioni zootecniche e sulla sicurezza degli alimenti derivati.

In questo ambito si inserisce anche la prevenzione delle malattie infettive ad elevata diffusibilità, con particolare riferimento a quelle trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, e l'attenzione nei confronti del fenomeno dell'antimicrobica resistenza.

Nel 2018 la Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ha introdotto il sistema integrato Classyfarm per categorizzare il livello di rischio relativo a benessere animale e biosicurezza degli allevamenti.

Il sistema Classyfarm nasce su realizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, con la collaborazione dell'Università di Parma. È a disposizione dei medici veterinari ufficiali e dei medici veterinari aziendali per monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in allevamento per conformarsi e recepire a pieno l'impostazione della normativa europea in materia di Animal Health Law e di Official controls.

La valutazione Classyfarm nelle aziende zootecniche si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale.

La checklist benessere è suddivisa in 4 aree relative alla valutazione del management aziendale e personale, delle strutture e attrezzature, delle animal based measures, dei grandi rischi/sistemi di allarme. Vi sono poi le valutazioni relative alla biosicurezza.

2 Condizioni di ammissibilità

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli "Agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 e s.m.i.

Sono esclusi dal sostegno coloro che sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e

assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

1. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
2. reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
3. gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
4. reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
5. reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582.26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Tipologie di allevamento ammesse

Sono ammissibili al sostegno le tipologie di allevamento per le quali è disponibile una check list di autocontrollo approvata nel sistema Classyfarm:

- Bovino da carne, fase di ingrasso del bovino da carne: 71 quesiti di cui 32 legislativi;
- Bovino da carne, linea vacca vitello: 87 quesiti di cui 44 legislativi;
- Bovino da latte a stabulazione libera: 105 quesiti, di cui 48 legislativi;
- Bovino da latte a stabulazione fissa: 99 quesiti, di cui 45 legislativi;
- Bufalo da latte: 103 quesiti, di cui 47 legislativi;
- Capra da latte: 64 quesiti, di cui 30 legislativi;
- Ovini da latte: 63 quesiti, di cui 29 legislativi;
- Suini riproduttori: 71 quesiti, di cui 56 legislativi;
- Suini svezzamento e ingrasso: 53 quesiti di cui 39 legislativi.

La consistenza media minima dell'allevamento per l'accesso al regime d'aiuto è pari a 10 UBA. Nel caso di consistenza media dell'allevamento al di sotto delle 10 UBA, determinata con le modalità definite al paragrafo 6, la domanda decade.

Ammissibilità della domanda

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, come indicato al successivo par. 4, l'allevamento deve avere una check list autocontrollo nel sistema classyfarm, con un punteggio complessivo nelle tre aree di valutazione - A management e personale (MP), B strutture e attrezzature (SA), C animal based measures (ABM) - non inferiore a 70 ed al tempo stesso, nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente.

3. Criteri di selezione delle domande

Principio	Specifiche	Punti
I - Specie/indirizzo produttivo	a) Bovini da latte - bufalini da latte – ovini da latte - caprini da latte	12
	b) Bovini da carne - linea vacca vitello	10
	<i>I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono fra loro cumulabili</i>	
II - Aziende con allevamenti ubicati in zone montane e ZVN	a) Allevamento oggetto d'impegno ubicato in zone montane (ex art. 32, par. 1 a) del Reg. UE 1305/2013)	4
	b) Allevamento oggetto d'impegno ubicato in ZVN	2
	<i>I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono fra loro cumulabili</i>	
III - Allevamenti biologici	Il richiedente deve essere iscritto, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) ed ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che l'allevamento oggetto d'impegno sia condotto con il metodo biologico	4
Punteggio massimo cumulabile		22

I punteggi del criterio di cui al punto I vengono verificati attraverso la Banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN) nella quale vengono riportati c la specie e l' orientamento produttivo (corrispondente all' indirizzo produttivo) ed attraversola check list autocontrollo.

I criteri territoriali di cui al punto II vengono verificati e valutati con riferimento alle coordinate geografiche dell'allevamento ricavate dalla BDN.

Il punteggio del criterio di cui al punto III viene verificato da ARTEA tramite il SIAN. A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor premio ammissibile.

4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

I quesiti o "item" presenti all'interno delle checklist autocontrollo del sistema Classyfarm prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

- Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale.
- Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti.
- Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliori rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie ed è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi da quelli che hanno scopo migliorativo. Gli elementi di verifica legislativi sono volti a valutare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente comunitaria e nazionale, per cui, l'assegnazione di un punteggio insufficiente, evidenzia la presenza di una non conformità legislativa.

Gli impegni in materia di benessere degli animali che introducono criteri superiori nei settori/aspetti previsti all'articolo 10 del Reg. (UE) delegato n. 807/2014 sono riconducibili alle seguenti aree di valutazione nell'ambito del sistema Classyfarm:

Area A - management aziendale e personale (MP)

Area B - strutture e attrezzature (SA)

Area C – animal based measures (ABM)

Per quanto attiene l'area A si favorisce il miglioramento:

- della preparazione tecnica del personale addetto agli animali;
- delle modalità di formulazione della razione e della gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali;
- dell'igiene e della pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento.

Per l'area B si favorisce il miglioramento (in termini gestionali):

- dell'ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali;
- delle caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto, in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire il riparo dagli agenti atmosferici ed una sufficiente la disponibilità di acqua per gli animali;
- delle caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);
- delle dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione;
- delle condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;
- della qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione dell'aria, gas nocivi, luminosità, polverosità).

Per l'area C si favorisce il miglioramento:

- delle condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive;
- delle pratiche di mutilazione degli animali, al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;
- dell'incidenza di mortalità e morbilità.

Le check list sono applicabili in forma di:

- autocontrollo, per opera dei veterinari aziendali o veterinari incaricati alla valutazione;
- controllo ufficiale, per conto dei veterinari ufficiali del Sistema Sanitario Nazionale.

Al momento della presentazione domanda di aiuto, l'allevamento deve aver ottenuto un punteggio complessivo nelle tre aree - A management e personale (MP), B strutture e attrezzature (SA), C animal based measures (ABM) - non inferiore a 70 e al tempo stesso nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente.

Il punteggio di 70 corrisponde ad un livello di benessere raggiunto pari al 70% (al 100% corrisponde il livello massimo, al 60% il livello sufficiente). Detta percentuale è calcolata con il programma integrato per la categorizzazione degli allevamenti, nell'ambito del sistema Classyfarm, attraverso la compilazione della check list autocontrollo della specie/orientamento produttivo dell'allevamento oggetto della domanda da parte del veterinario aziendale/incaricato dal richiedente.

La check list auto-controllo dell'allevamento oggetto d'impegno deve essere compilata dal veterinario incaricato sul Sistema Classyfarm prima della presentazione della domanda. Le suddette check list sono valide, ai fini della determinazione del requisito d'accesso, se inserite nel sistema Classyfarm a partire dalla data di pubblicazione del bando ed entro la presentazione della domanda.

In ogni caso la check list auto-controllo deve essere presente nel sistema classyfarm entro il termine del 15 maggio 2023, anche in caso di presentazione della domanda in altra data successiva, nel caso di una proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande, dettata a livello nazionale, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26 marzo 2021.

La mancata compilazione della checklist di autocontrollo nel sistema classyfarm, entro il periodo indicato, comporta la non ammissibilità della domanda.

L'impegno consiste nel mantenere -per il periodo di impegno - invariato o superiore il punteggio della checklist di autocontrollo inserita nel sistema classyfarm nel periodo sopra indicato .

Il pagamento del saldo della domande ammesse è subordinato alla compilazione, nel sistema Classyfarm, nel periodo compreso tra il 01.10.2023 ed il 31.12.2023, di una nuova check list auto-controllo dell'allevamento oggetto d'impegno.

In caso di mancata compilazione, nel periodo tra il 01.10.2023 ed il 31.12.2023 della check list autocontrollo, ARTEA non può procedere alla liquidazione del saldo della domanda di pagamento e la domanda decade con recupero delle somme eventualmente già erogate.

In caso di diminuzione del punteggio si applica una riduzione proporzionale dei pagamenti, fino all'esclusione, nel caso in cui il punteggio scenda al di sotto del 60%.

Con delibera di Giunta Regionale relativa alle disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, per le misure a superficie e a capo, sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto, tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del decreto ministeriale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

L'impegno deve essere mantenuto per un anno (12 mesi), dal 01.01.2023 al 31.12.2023, eventualmente elevabile a due nel caso in cui ricorrano le condizioni normative e finanziarie, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento UE n. 2020/2220.

5. Limitazioni

Il premio è concesso se la consistenza media minima dell'allevamento è pari a 10 UBA.

Il beneficiario, alla presentazione della domanda, indica la specie/orientamento produttivo dell'allevamento oggetto dell'impegno, con il relativo codice aziendale (di cui al D.P.R. 317/96), registrati in BDN.

Per il calcolo degli animali per cui si richiede il premio e per la consistenza minima dell'allevamento sono prese in considerazione le UBA dell'allevamento registrato in BDN oggetto della domanda, date da:

- bovini e bufalini (media restituita da BDN, 01/01/2022 – 31/12/2022)
- ovicaprini (se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN si utilizza il dato medio restituito da BDN 01/01/2022 – 31/12/2022, altrimenti il censimento di marzo 2022);
- suini (censimento di marzo 2022).

Al momento della presentazione della domanda di aiuto e pagamento, il numero delle UBA dell'allevamento è riferito all'anno precedente la presentazione della domanda stessa, come sopra descritto.

I capi ammissibili a premio seguono la seguente tabella di conversione in UBA:

Tori, vacche e altri bovini o bufalini di oltre 2 anni	1 UBA
Bovini o bufalini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini o bufalini fino a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre 6 mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre 6 mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA

Ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione della Giunta Regionale n. 23 del 3/2/2020 e dalla Decisione di Giunta Regionale n. 18 del 21/02/2022, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando, a carico dell'imprenditore, risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro, come definiti al precedente paragrafo 2 "Condizioni di ammissibilità" relative ai richiedenti/beneficiari (reati gravi), o quando l'imprenditore ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il contributo è revocato.

In ogni caso, ai sensi della Decisione n. 23 del 03/02/2020, così come modificata dalla decisione n. 18 del 21.02.2022, che integra la Decisione n. 4/2016, viene effettuata un'integrazione di istruttoria per valutare – anche tramite contraddittorio con l'impresa – se sussistono elementi oggettivi (dettagliati nel punto successivo) tali da comprovare la dissociazione dell'impresa dal reato contestato al suo legale rappresentante e oggetto di procedimento penale in corso.

6. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

Il premio concesso per UBA è differenziato per specie secondo la tabella sottostante:

- bovini da latte e bufalini: 290 €/UBA
- bovini da carne: 230 €/UBA
- ovini e caprini latte: 240 €/UBA
- suini: 170 €/UBA

La presente tipologia di operazione è cumulabile con tutte le tipologie di operazioni previste nell'ambito delle misure 10, 11 e 13.

Nel caso in cui capi vengano trasferiti successivamente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, il soggetto che ha acquisito i capi può presentare domanda, a condizione che il passaggio dei capi sia correttamente tracciato in BDN.

Con la domanda di aiuto e pagamento il beneficiario richiede un numero di UBA uguale o inferiore a quello risultante da BDN (cfr. par. 5 sul calcolo dei capi).

Nei casi in cui, nel corso dell'impegno, si determini una riduzione del numero dei capi rispetto a quanto richiesto nella domanda, si applica quanto previsto all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 in relazione alle discrepanze tra dichiarato e accertato da BDN.

Il dato accertato per l'anno di impegno 2023 è verificato nel seguente modo:

- bovini e bufalini (consistenza media annuale restituita da BDN, 01.01.2023 – 31.12.2023);
- ovicaprini (se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN si utilizza la consistenza media annuale restituita da BDN 01.01.2023 – 31.12.2023, altrimenti il censimento di marzo 2023);
- suini (censimento di marzo 2023).

In caso di consistenza accertata inferiore a 10 UBA, si ha decadenza dal regime d'aiuto e conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.

7. Definizione del quadro finanziario e disposizioni generali

Le risorse stanziare per l'annualità 2022 sono pari a euro 3 milioni, così come stabilito dalla delibera di GR n. 1150/2022.

8. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n. 1150 del 17 ottobre 2022.

9. Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di misura emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione, stabilite dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate e alla formazione della graduatoria definitiva, sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

10. Adempimenti procedurali

10.1 *Contenuti delle domande*

Le domande di aiuto e pagamento contengono, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, in particolare:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) Il codice aziendale, l'Identificativo dell'allevamento e la specie/orientamento produttivo dell'allevamento, risultante da BDN, per il quale viene presentata una domanda di aiuto e pagamento;
- c) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti la misura di sviluppo rurale in questione.

La domanda di aiuto e pagamento deve essere riferita ad un allevamento localizzato in Toscana detenuto dal beneficiario, così come risultante da BDN.

Il beneficiario è consapevole che i capi bovini e ovini richiesti a premio devono essere correttamente identificati e presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) alla data del 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda.

Ogni animale delle suddette specie che non risulti correttamente identificato o registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

10.2 *Domanda di aiuto e di pagamento*

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015, i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria, le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura 14 "Benessere degli animali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

La domanda di aiuto deve essere riferita agli allevamenti come risultanti dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnia (di seguito BDN), detenuti dal beneficiario, ubicati in Toscana.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Per le domande ammissibili ai sensi del presente bando, la domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento.

Con la domanda di aiuto/pagamento si chiede a premio un numero di UBA calcolato secondo la tabella di cui al par. 5, sulla base della consistenza media dei capi rilevata da BDN uguale o inferiore a quello relativo all'anno precedente.

L'allevatore assoggetta agli impegni tutte le UBA che fanno capo all'allevamento oggetto dell'impegno.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.3 Modifiche, termini, ritardi

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento è il 15 maggio 2023, salvo eventuali altre date successive dettate a livello nazionale ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26 marzo 2021.

In ogni caso la checklist autocontrollo deve essere presente nel sistema classyfarm entro il termine del 15 maggio 2023 anche in caso di altre date successive come termine ultimo per la presentazione delle domande, dettato a livello nazionale ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26 marzo 2021.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Nell'annualità di impegno 2023 non sono ammesse domande presentate dopo il 15 maggio 2023 o dopo successivo termine dettato a livello nazionale ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26 marzo 2021.

Nel caso di prolungamento del regime d'aiuto per un'altra annualità, qualora si determinino le condizioni normative e finanziarie, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

10.4 Fasi del procedimento annualità 2023

Presentazione delle domande di aiuto e pagamento	Dal 1 febbraio 2023 con termine ultimo al 15 maggio 2023 o altra data successiva stabilita a livello nazionale (In caso di prolungamento di un'ulteriore annualità, la data rimane il 15 maggio dell'anno successivo, salvo altra data nazionale).
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro un mese (30 giorni) dalla scadenza di presentazione delle domande.

La durata dell'impegno è pari a 1 anno, eventualmente prorogabile di un anno nel rispetto dei termini previsti dal regolamento UE n. 2020/2220, a partire dal 1 gennaio 2023.

10.5 Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro un mese (30 giorni) dalla scadenza di presentazione delle domande, ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande e delle UBA ammesse a finanziamento con gli importi assegnati in base alle risorse disponibili con indicazione e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetto sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

11. Condizionalità

Per la presente misura le regole di condizionalità da rispettare comprendono:

- Norme di condizionalità (Allegato II "Regole di condizionalità di cui all'art. 93" del Regolamento UE n. 1306/2013);
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e che abroga il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019;

Delibera di GR n. 730/2020: "Delibera di GR n. 631/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 - Sostituzione allegato A" e s.m.

12. Clausola di revisione

Per la misura 14, ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

13. Causa di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario della misura 14 non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

14. Comunicazione per cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, prima della prima operazione di pagamento dell'aiuto, in caso contrario ARTEA non è tenuta ad effettuare integrazioni.

15. Cessione/subentro

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede l'allevamento oggetto di impegno ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari.

La cessione deve riguardare l'allevamento, con le relative strutture e spazi, oggetto di impegno. In ogni caso il trasferimento dell'impegno deve essere totale e univoco. Non sono possibili subentri parziali nell'impegno.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

A prescindere dal momento del subentro, viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per l'eventuale annualità di impegno aggiuntiva.

Passaggi di animali a qualunque titolo tra CUAA diversi, anche se insistono sugli stessi codici di stalla, sono da considerarsi comunque subentri e ne seguono le regole.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione dell'eventuale seconda domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. l'allevamento acquisito ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione; il cessionario deve presentare la check list autocontrollo nel sistema Classyfarm nel periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero della quota di premio già erogata.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

In caso di decesso del beneficiario, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la domanda di pagamento può essere pagata agli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria, nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e secondo le regole definite per il subentro.

In caso di decesso senza alcun subentro quanto già eventualmente erogato non sarà oggetto di recupero.

16. Rinunce agli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e la restituzione delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

17. Istruttoria dei recuperi

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

18. Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla loro presentazione. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

19. Modalità di dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni

Il rispetto dell'impegno è verificato attraverso l'adesione volontaria dell'allevamento al sistema Classyfarm con la compilazione della check list di autocontrollo per la specie/orientamento produttivo dell'allevamento oggetto d'impegno, sia al momento della presentazione della domanda, sia entro la scadenza dell'anno di impegno, come indicato al precedente par. 4.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato con la verifica della totalità delle domande attraverso il Sistema Informativo ARTEA in cooperazione applicativa con il sistema Vetinfo del Ministero della Salute. Il controllo al 100% avviene sia in fase di ammissibilità sulla check list autocontrollo inserita in Classyfarm, sia in fase di liquidazione saldo del sostegno sulla seconda check list autocontrollo inserita nel sistema Classyfarm.

In loco: il controllore valuta l'allevamento secondo i criteri Classyfarm e gli impegni assunti e quindi verifica l'idoneità e la correttezza della valutazione in autocontrollo; per questa valutazione ARTEA acquisisce le risultanze del controllo dei servizi veterinari delle ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, sul campione di domande selezionato.